

dei verbali di sentenza del 14 gennaio e del 16 aprile 1917 e dei verbali di interrogatorio del Curioni e del Di Stefano, con copia della presente sentenza.

Ordina che Curioni Calogero e Capraro Diego siano liberati, se non sono determinati per altra causa.

Ordina che, operata la trasmissione al Pretore di Siracusa degli estratti dei verbali e delle copie della sentenza come sopra, gli atti siano rimessi al Procuratore Generale per l'ulteriore corso in ordine alle azioni che egli intenda intraprendere giusta le conclusioni della sua requisitoria.

Palermo, ventisette dicembre 1917 = ventisette dicembre 1917

C. Signorile

Avvocato

Procuratore Generale

Walter Carne

Procuratore Generale

Procuratore Generale

del delitto di cui agli artt. 110, 510 c.p. in relazione all'art. 339 p.p., 514 n. 5 e 11 C.P.: per avere in concorso tra di loro, con abuso di autorità e profittando di circostanze tali da intorbidare la privata difesa, costretto Augusto Maria di Liborio a rilasciare loro una dichiarazione non vera.

In Agrigento, l'11 e l'12 aprile 1928;

I primi quattro, il sesto e l'ottavo:

del reato di cui agli artt. 110, 510 c.p. in relazione all'art. 339 p.p., 514 n. 5 e 11 C.P.: per avere in concorso tra di loro, con abuso di autorità e profittando di circostanze tali da intorbidare la privata difesa, costretto Augusto Maria di Liborio a rilasciare loro una dichiarazione non vera.

In Agrigento, il 12 aprile 1928;

I primi quattro, il sesto, l'ottavo e il nono:

del reato di cui agli artt. 110, 510 c.p. in relazione all'art. 339 p.p., 514 n. 5 e 11 C.P.: per avere in concorso tra di loro, con abuso di autorità e profittando di circostanze tali da intorbidare la privata difesa, costretto Augusto Maria di Liborio a rilasciare loro una dichiarazione non vera.

Ritenuti i circolari dell'Intervento postale, complessivamente eseguita, osserva:

In fatto e in diritto

Con rapporto del 16 aprile 1928 la Direzione di Agrigento denunciò

Olivio Antonello di Giuseppe, Giovanni Antonio Ferraro di Roberto
e Carmine Calogero di Niccolino, il primo in stato di arresto
e gli altri in stato di irresponsabilità, e gli altri in stato di
arresto, quali esecutori materiali dell'omicidio in persona
del Rag. Accursio Murgia, segretario della Camera del
Lavoro di Siracusa, delitto commesso in quella città la sera del gennaio
del detto anno 1924, nonché di Stefano Camarata di Filippo,
Sabella Antonino di Biagio, Segreto Francesco di Salvatore,
Vella Gaetano di Giovanni, Pasquale Francesco Giuseppe
di Gaspare, Rossi Enrico di Edoardo, i primi quattro
in stato di arresto e gli altri in stato di irresponsabilità,
quali mandanti dello stesso omicidio. -

Al seguito di formale istruzione, la Sezione Istruttoria della
Corte di Appello di Palermo, su conforme requisitoria del
Procuratore Generale, pronunciò con sentenza del 27 dicembre
1924, tutti gli imputati in ordine al suddetto omicidio per
non avere commesso il fatto. -

Gli elementi di accusa a carico di tutti i denunciati sono
dati dalle conclusioni e dalle perquisizioni straordinarie
del Carrara e del Maresciallo e dalle deduzioni rese
dalla Dilettata dai testi Eugenio Maria e Augusto Antonio,
in base alle quali la prima, la sera del delitto, esultò
gli spari, aprì la porta della sua abitazione nel vicolo
Bardacchino e vide passare due individui di notte verso la parte
alta della città, in uno di essi avrebbe riconosciuto il Carrara. -

Tale circostanza è l'oggetto di un'abile e sapiente cultivated al fondo, di fronte all'idea, il quale a sua volta è ben più acclamato a tale circostanza. - In tale circostanza, nella bozza si era resa alla P. B. B., confermando la circostanza stessa. - Sarebbe, nel caso dell'interrogatorio, il lavoro e il Marcianito, si trattava di confermare straguardando, potendo che, mediante i servizi e maltrattamenti, erano stati costretti ad ammettere quanto verbalmente volevano che essi dichiarassero, e il Marcianito fu in grado di dimostrare, con primizia di prove documentarie e testimoniali che, quando avvenne l'omicidio del Trogna, egli era bene lontano da piazza e quindi nella impossibilità di partecipare materialmente alla esecuzione del delitto. - Analogamente il Pella poté dimostrare che nei primi del dicembre 1945 egli si trovava in Catania, esibendo così che egli avesse potuto tenere in quei giorni nella sua abitazione di Palermo, una riunione col Rossi, col Saracino, col M. Stefano, col Degato e col Sabella, nella quale, come si è visto, si prendeva dall'interrogatorio straguardando del Marcianito, sarebbero stati definiti gli accordi per la consumazione del delitto e sarebbe stato conferito allo stesso Marcianito il mandato di cattura.

Augusto Maria e Augusto Liborio smutarono quanto dai verbali risulta che essi avessero dichiarato ad un certo punto di avere negato le circostanze di cui si parla nelle presenti ai funzionari di polizia che li avevano

no, e la sua agguerra che, diretto alle presidenze
stando che sul verbale presentato, poiché l'attestato
presentato in certe circostanze da lui non concordato, non
apporto l'equo di cosa, mentre era - come si è detto -
tato - dapprima contemporaneamente firmare -

Il Cataonaro confermo di avere appreso da Augusto Liborio del
ricominciamento del Carreri operato dalla di lui figlia Maria,
però aggiunse che l'ineguale di pancaleggio era sempre pubblico e
che quella confidenza l'ineguale gli aveva fatto appurato di pancaleg-
gio, poiché egli non aveva detto alcuna cosa e non aveva creduto
di informarne subito l'Autorità - -

A seguito della suddetta denuncia di pancaleggiamento e in relazione
alle accuse contro i funzionari ed agenti della polizia
giudiziarie che avevano partecipato alle indagini, contenute
negli interrogatori del Carreri e del Marciante e nelle
dichiarazioni di Augusto Liborio ed Augusto Maria, questo
ufficio ha inviato procedimento penale, richiedendo per la istruzione
il Giudice Istruttore presso questo Tribunale:

1) contro i verbalesanti, Commissari di Pubblica Sicurezza
Zuccone Giuseppe e Pandoy Cataldo, Maresciallo dei Carabinieri
Gagliano Giacchino, Maresciallo di Pubblica Sicurezza Casadara
Luigi, Brigadiere dei Carabinieri Cotroneo Salvatore e Guardia di
Pubblica Sicurezza Annetto Ernesto, per il reato di cui all'art.
602 C.P., con la circostanza della continuazione, commesso in
seguito l'8, l'9 e l'10 aprile 1944 in pregiudizio di

Cuneri Calogero di Giacchino;

2) contro i suddetti Zuccone, Tardoz, Gugliano, Casarano, Citrona e Moritto, nonché contro la Guardia di Pubblica Sicurezza Casparca Anzani e la Guardia Anzani per il reato di cui all'art. 607 C.P., con la circostanza della continuazione, commesso in Agrigento l'11 e l'12 aprile 1944 in pregiudizio di Mariante Pellegrino di Salvatore;

3) contro i suddetti Zuccone, Tardoz, Gugliano, Casarano, La Guca e Moritto per il reato di cui all'art. 610 c.p.v. in relazione agli artt. 339 p.p., G. n. 5 e 11 C.P., commesso in Agrigento il 1° aprile 1944 in pregiudizio di Augusto Liborio;

4) contro i suddetti Zuccone, Tardoz, Gugliano, Casarano, La Guca e Moritto, nonché contro la Guardia di Pubblica Sicurezza Anzani Giovanni per lo stesso reato di cui sopra, commesso in Agrigento il 2° aprile 1944 in pregiudizio di Augusto Maria di Liborio. -

A seguito della presente istruzione, che è stata esaurientemente eseguita, si osserva:

Come sopra si è detto, nel corso delle indagini relative all'omicidio del Rag. Secursio Miraglia, la Polizia giudiziaria acquisì le confessioni di Mariante Pellegrino di Salvatore e Cuneri Calogero di Giacchino, e le dichiarazioni di Augusto Maria e Augusto Liborio, contenenti circostanze di prova a carico del Cuneri, e quindi di controllo ai fini dell'attendibilità.

della confessione del Currier e, conseguentemente, di quella del Marciante. -

Quindi, non appena l'Autorità Giudiziarie venne informata della cognizione del fatto, non solo il Marciante e il Currier esposero le rispettive confessioni, ma anche Augusto Maria e Augusto Liborio presentarono le dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria: sicché vennero a cadere tutti gli elementi di cui si era scritta la Polizia per la circostanza del delitto e per la identificazione dei colpevoli di esso, e, per di più, merce gli alibi prospettati e solidamente provati dai denunciati Marciante e Kella, si venne a determinare una situazione processuale tale da rendere inutili tutti i denunciati: di proscioglimento con formula piena. - E poiché sia il Marciante che il Currier, a giustificazione delle esitazioni delle rispettive confessioni, parlarono esplicitamente di violenze materiali subite ad opera dei funzionari ed agenti di polizia che avevano condotto le indagini, ed in tale atteggiamento vennero seguiti da Augusto Maria e Liborio, che pure si riferivano a violenze, sia pure soltanto morali, subite, si rese necessario inviare precipitamento parole di carico degli attuali imputati per i reati sopra specificati. -

Ma ora, ad istanza alternata, si può con l'atto affermare che essa nulla ha potuto di nuovo a carico degli

imputati e che, dalla istruzione stessa, non sono venuti alla luce quegli elementi di contatto alle accuse del Currieri, del Marcianò e degli Sgarbi, elementi che sarebbero stati necessari, essendo evidente che tali accuse, da sole, e provenienti come sono da fonti interessate e quindi non tranquillanti, non sono per nulla idonee a determinare il rinvio degli imputati a giudizio. -

A proposito delle confessioni del Marcianò e del Currieri, è da osservare che l'istruzione ha accertato che il primo, dopo avere confessato davanti ai funzionari e agli agenti incaricati dell'indagine, ebbe a ripetere spontaneamente e con ogni dettaglio la confessione al Questore Scovanni e al Maggiore dei Carabinieri Picano, ed arrivò persino, su invito del Sr. Scovanni, a ottenere di proprio pugno un riassunto della confessione stessa. -

È risultato altresì ineguerabilmente provato che, allorché, alla fine delle indagini della Polizia, il Currieri e il Marcianò vennero associati a queste carceri giudiziarie per essere portati, accompagnati dal Commissario insorg, a disposizione dell'Autorità Giudiziarie, confermando la confessione alla presenza del capo degli agenti distrettuali. Il risultato, infine, per deposizione del Sr. Giovanni Valsala, Ufficiale sanitario presso queste carceri giudiziarie, che il Currieri e il Marcianò, al loro ingresso nelle carceri stesse, non solo non mostravano segni ostetrici di influenza bronchiale,

una, espressamente interpellati dal suddetto medico, allorché si trovavano già a dipendere dall'ente città Sordani, se avevano da accusare Bottegari o altre malattie, esposero rispettivamente, busta così che il Manciante ad accusare di loro all'epi-gastro, dorati, a suo dire, a un'ulcera gastrica da cui era affetto. --

Di fronte agli elementi di fatto ora ricordati, che indubbiamente spongono a favore degli attuali imputati, si potrebbe obiettare che, se il Curcio e il Manciante si decisero a confessare un crime delitto, del quale erano innocenti, tale confessione non può essere stata spontanea e che quindi, attraverso questa considerazione, sorge la prova della verità delle accuse da loro formulate contro i funzionari ed agenti di polizia che ebbero ad interrogarli. --

Ma, così ragionando, altro non si farebbe che prospettare una delle possibili spiegazioni da dare alle confessioni di due suddetti: e ciò perché, insieme a quella spiegazione, possibile in linea di semplice ipotesi, ma non comprovata da alcunché di obiettivo e di concreto, si ben possibile trovare altre spiegazioni, egualmente attendibili dal punto di vista logico e psicologico. -- Si potrebbe, infatti, ^{perché} che il Curcio e il Manciante, certi di porre in evidenza il loro provvedimento

per la forza dell'alibi documentale di cui il secondo disponeva, avevano combinate per salvare i vari punti del delitto o semplicemente per porre termine alle pesanti contestazioni a cui erano sottoposti: - Si potrebbe ancora pensare che, poiché una prima volta il Rossi, il Bidoglio e il Currieri erano stati denunciati in base ad incriminazioni ritenute valide per lo stesso delitto all'Autorità Giudiziaria e da questa erano stati concessi il 22 febbraio 1947, il Currieri e il Mancionte, sempre in considerazione della assoluta sicurezza del prossimo inevitabile riconoscimento della loro innocenza, avessero deciso di aderire senz'altro alle contestazioni come reazione all'operato della Polizia, che si ostinava ad indagare sulle stesse persone, per le quali era già intervenuta una decisione liberatoria da parte dell'Autorità Giudiziaria. -

Si tratta, come si vede, di ipotesi varie, ognuna delle quali favorevole o contraria agli attuali imputati, e in piena armonia con la logica. -

Certo cosa è che il Mancionte, contrariamente a quanto afferma, non esecpi davanti alla Polizia il suo alibi, non essendo verosimile che egli lo avesse fatto e che i funzionari operanti, in un delitto così importante - per i riflessi politici e sindacali che aveva - come quello di cui si occupavano, lo avessero senz'altro corrucciamente accettato, senza cercarsi di accertarne la fondatezza: i considerazioni porta che, a

rigione di legge, tra le accuse di cui sono imputati;
e certamente più aderente a quelle dimostrate e più im-
putati.

Comunque, quel che è certo è che le accuse lau-
date contro gli imputati dal Curioni e dal Mancianti
che potrebbero teoricamente e come mera possibilità
essere fondate, praticamente non hanno trovato
alcuna conferma negli atti o in tutti i confronti;
e pertanto esse, per la fonte da cui provengono,
non possono costituire neppure prescripzi di prova
contro gli imputati; che vanno pertanto prosciolti
con formula piena.

Equali considerazioni valgono per quanto riguarda
le accuse provenienti da Augusto Maria e Orazio
Cortoro hanno parlato di minacce subite perché
rivelassero le loro dichiarazioni alla Polizia.

Ora, che la Polizia, nel corso delle indagini, abbia
potuto eccitare, anche presumibilmente, i testi a
dichiarare ciò che sapevano, è ben possibile,
perché ciò sarebbe stato aderente ai poteri investi-
gatori di cui è investita la Polizia giudiziaria;
ma che tali pressioni fossero state spinte al punto
da provare la volontà degli Auguste non è
provato, e le sole affermazioni degli interessati
non hanno valore.

Che Augusto Maria abbia simulato di essere una
 fabista e una abba con tale espediente sottoposto a
 sua dichiarazione e' vietato di essere una riserva
 mentale; ma non e' prova del motivo e della causa
 di tale riserva mentale.

Del resto, si e' accertato che Augusto Liorio, prima ancora
 di recare la polizia civile alla Polveria, e sia pure mentre
 era ubriaco, aveva parlato con Catauroso sul caso
 del fatto di omicidio del Curviri fatto dalla S. C. di polizia.
 Pertanto vuole dagli addebiti relativi ad Augusto Maria
 e Liorio, gli imputati vanno assolti con formula piena.

P. Q. M.

Visto l'art. 278 C.P.P.

Chiede che il Giudice Istruttore:

- 1/ dichiararsi chiusa la fase istruttoria;
- 2/ dichiararsi non dover procedere contro tutti gli imputati per
 reati loro rispettivamente ascritti perche' i fatti non
 sussistono.

Spugento, 3 luglio 1951

Il bot. Proc. della Repubblica

Spugento

Avviso ai difensori del Deposito in Cancelleria dagli Atti Processuali

ART. 372 C. P. P.

Il Cancelliere dell'Ufficio di Istruzione presso il Tribunale di Agrigento.

avvisa gli Atti Processuali a carico di

Giuseppe Giuseppe di Giuseppe

Imputato

in causa di autorità ed altro

1153/51

H 155/11
21/11/1951
UFFICIO DI ISTRUZIONE
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
11/11/1951

avvisa la S. V. quale difensore di fiducia - di ufficio che si trovano depositati in cancelleria, per giorni cinque dalla notifica del presente avviso, gli atti di cui ella può prendere visione, estrarne copia e presentare le opportune istanze.

Agrigento, li

4. 4. 1951

Sigg. avv.

Giuseppe Rubino
Trapani

IL CANCELLIERE

Sauci

1054
 Spese
 Imp. 23,10
 cc. 22,30
 2.49. 5,60
 Totale 51,00

Ragusa 11 luglio 1951
 Notificata copia all'avv. Obblin
 conguento a mani proprie -
 Obblin

M

Avviso ai difensori del Deposito in Cancelleria degli Atti Processuali

ART. 372 C. P. P.

Il Cancelliere dell'Ufficio di Istruzione presso il Tribunale di Agrigento.

Letti gli Atti Processuali a carico di

1) *Baudari Carlo d. Giuseppe*
2) *Moritto Ernesto di Benedetto*
3) *La Greca Vincenzini d. Antonio*
Luflatati
di abusi d' autorità e altri

avvisa la S. V. quale difensore di fiducia e di ufficio che si trovano depositati in cancelleria, per giorni cinque dalla notifica del presente avviso, gli atti di cui ella può prendere visione, estrarne copia e presentare le opportune istanze.

Agrigento, il

Sigg. avv. 1)

4.7.1951
Giulio Bonfigliaro
Giuseppe Galluzzo
letto

IL CANCELLIERE

Tari